

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1121)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PAVAN, MEZZAPESA, BOMBARDIERI
e CODAZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 1985

Abolizione della registrazione del mandato speciale con firma autenticata in via amministrativa ai sensi dell'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, prevede che i titolari di pensioni o di assegno rinnovabile possano nominare un proprio rappresentante per la riscossione continuativa del trattamento loro spettante, mediante mandato speciale con firma autenticata anche in via amministrativa.

L'autenticazione della firma apposta dal pensionato sull'atto di nomina del proprio rappresentante può essere pertanto effettuata oltrechè dal notaio o da altro pubblico ufficiale (articolo 2699 e 2703 del codice civile) anche dallo stesso direttore provinciale del Tesoro ovvero dal funzionario da quest'ultimo all'uopo designato.

La direzione generale del Tesoro, concordando l'indirizzo del Ministero delle finanze, ha diramato disposizioni con le quali viene precisato che detti mandati speciali, per effetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, non vanno annotati in

repertorio, ma devono essere sottoposti a registrazione in quanto la utilizzazione degli stessi, per i servizi di istituto delle direzioni provinciali del Tesoro, concretizza l'ipotesi del caso d'uso regolata dall'articolo 6 — parte seconda — della tariffa A dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 634.

La registrazione predetta, anche se a tassa fissa, comporta un certo onere per il pensionato, che diventa pesante particolarmente per coloro che riscuotono una pensione minima. È da tener conto, poi, che nella maggioranza dei casi tale delega di riscossione viene rilasciata da persone anziane od ammalate che si trovano nella impossibilità di andare personalmente a ritirare la pensione.

Tale obbligo di registrazione della delega sembra anacronistico particolarmente se si pensa che la delega esiste anche in altri istituti previdenziali (per esempio, l'INPS) senza alcun obbligo di registrazione. Mantenere, quindi, la registrazione per coloro che si

avvalgono del potere di delega solamente per le pensioni da riscuotere presso il Ministero del tesoro sembra veramente una sperequazione non giustificata.

Per questo con l'articolo unico seguente si propone che il mandato speciale con la firma autenticata anche in via amministrativa per la nomina di un proprio rappresen-

tante per la riscossione continuativa del trattamento di pensione o di assegno rinnovabile non sia soggetta a registrazione.

Si confida in una rapida approvazione del presente disegno di legge nella convinzione che oltre a portare un rilevante beneficio al pensionato allegerisce di un lavoro inutile gli stessi Uffici del registro.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico

La nomina di un proprio rappresentante per la riscossione continuativa del trattamento di pensione o di assegno rinnovabile mediante mandato speciale con firma autenticata anche in via amministrativa da prodursi alla competente direzione provinciale del Tesoro, prevista all'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, non è soggetta alla registrazione di cui all'articolo 6, parte seconda, della tariffa allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634.